

TI_GERICHTE 9.2022.159 vom 11. April 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-04-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.159

FR: TI_GERICHTE 9.2022.159 du 11 avril 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2022.159 del 11 aprile 2023

Regeste

Decisione cautelare: relazioni in forma sorvegliata

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450 f CC).

E. 2

Giusta l'art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l'art. 314 cpv. 1 CC – l'Autorità di protezione può prendere d'ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento. L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

E. 2.1

Tale principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2) ed impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

E. 2.2

Nel suo esame (sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisoria, l'autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell'urgenza con la quale l'autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l'adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest'ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l'emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto *fumus boni iuris*), l'urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d'adulte, N1.187 pag. 75).

E. 3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minore hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest'ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L'interazione di un minore con entrambi i genitori è oggi unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

E. 3.1

Una delle modalità particolari cui è immaginabile sottoporre l'esercizio delle relazioni personali, sulla base di un'applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC, è l'organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico, quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6^a ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minore (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

E. 4

Va innanzitutto precisato che il reclamante si è aggravato avverso il secondo dispositivo della decisione impugnata, postulando che le relazioni personali con il figlio vengano ripristinate in forma libera. Non ha invece contestato la ripresa delle relazioni personali, precedentemente sospese con decisione supercautelare (disp. 1) e neppure i passi istruttori definiti dall'Autorità di prime cure (istruzioni ai genitori, disp. 3-5). Tali dispositivi sono pertanto da considerare cresciuti in giudicato incontestati.

E. 4.1

In concreto, a seguito della richiesta di intervento della madre (30 agosto 2022 che lamentava lesioni alle mani da parte del figlio), con decisione supercautelare 1° settembre 2022 l'Autorità di protezione ha accolto l'istanza tesa a “sospendere le relazioni personali padre-figlio in vista di opportuni accertamenti”. Nel contempo ha conferito al padre un termine per esprimersi. Nella propria istanza CO 2 lamentava che PI 1, al rientro dalle ferie paterne aveva le mani “fortemente arrossate, tumefatte e doloranti al tatto” e che il figlio avrebbe raccontato di essersi “fatto male dopo che papà aveva aperto l'acqua della doccia”. All'istanza aveva allegato un certificato medico (26 agosto dr. med. _____). L'Autorità ha pertanto ritenuto che dalla segnalazione della madre emergeva “una situazione di possibile pregiudizio a danno di PI 1 avvenuta verosimilmente durante le vacanze con il padre” e che “la lesione è stata concretamente certificata da un medico pediatra che ha anche determinato che le lesioni risalirebbero ad eventi verificatisi alcuni giorni prima fino ad una settimana prima della visita ovvero con alta verosimiglianza nel lasso di tempo in cui PI 1 era in vacanza con il padre”. L'Autorità ha inoltre indicato che la madre avrebbe sostenuto di non essere stata informata dal padre in relazione a quanto

accorso al figlio. Il padre dal canto suo ha sempre negato che il figlio si sia procurato qualsivoglia lesione durante la vacanza e di conseguenza di aver omesso di portarlo al pronto soccorso, dichiarando che al momento della consegna alla madre le mani erano perfettamente integre. Dagli atti emerge che la madre aveva nel contempo sporto denuncia penale nei confronti di RE 1 per titolo di lesioni semplici, subordinatamente lesioni colpose in relazione ai fatti descritti (Ministero Pubblico INC.2022.7723). Non essendo stata ancora formalmente informata dei vari procedimenti penali in corso, con istanza 5 settembre 2022 l'Autorità di prime cure ha chiesto al Ministero pubblico l'accesso agli atti (limitatamente alla comunicazione dei procedimenti penali nei confronti sia di CO 2 che di RE 1) e con ulteriore istanza 28 settembre 2022 chiesto l'accesso agli atti dei procedimenti penali nei confronti sia della madre che del padre di PI 1 (inc. 2022.7723/2022.7777). Tutto quanto considerato, il 22 settembre 2022 l'Autorità di protezione ha revocato la precedente sospensione delle relazioni personali e ha stabilito di regolamentarle " per un periodo limitato, in modalità sorvegliata ". L'Autorità di prime cure ha ritenuto opportuno " procedere con ulteriori accertamenti e apporre i dovuti provvedimenti cautelari in attesa di acquisire da parte dell'autorità penale eventuali atti utili a verificare l'esistenza di una situazione di pericolo a danno di PI 1" . L'Autorità ha di fatto ripristinato i diritti di visita padre-figlio, nell'interesse prioritario di quest'ultimo. La regolamentazione degli stessi in modalità sorvegliata, contestata dal padre, è stata presa quale misura cautelare a favore del minore e in attesa di avere accesso agli atti penali e procedere ad ulteriori accertamenti. Tale decisione è stata emanata con lo scopo di concedere – durante la procedura – a padre e figlio adeguate relazioni personali. Dagli atti emergeva infatti una forte conflittualità genitoriale. Circostanza peraltro neppure contestata. Al riguardo basta rilevare che le parti avevano reciprocamente sporto denuncia penale l'uno nei confronti dell'altro. Nella decisione l'Autorità aveva prospettato di voler esperire una valutazione sulle capacità genitoriali, indicando che in sede d'udienza (6 maggio 2022) entrambi i genitori avevano aderito a tale proposta. Con la decisione veniva pertanto assegnato alle parti un termine per esprimersi in merito al conferimento di una perizia all'SMP, invitandoli ad esprimersi sui quesiti proposti. Tutto quanto considerato, la decisione dell'Autorità di protezione, presa in via cautelare, resiste alle critiche del reclamante. Sulla base degli elementi di cui l'Autorità di protezione disponeva al momento dell'emanazione della decisione impugnata (istanza, documenti medici, procedimento penale, verbale d'udienza), la decisione di ripristinare le relazioni personali in forma sorvegliata " provvisoriamente e per un periodo limitato " risultava necessaria e proporzionata, al fine di tutelare il bene prioritario del minore. Questo alla luce del fatto che l'Autorità di protezione aveva disposto ulteriori passi istruttori, in particolare una valutazione sulle capacità genitoriali. La decisione impugnata merita conferma e il reclamo va respinto.

E. 5

In concreto, va precisato che nel frattempo il procedimento penale nei confronti di RE 1 per lesioni semplici si è concluso con un decreto di non luogo a procedere per incompetenza (cfr. 24 ottobre 2022). L'SMP ha rifiutato di dar seguito al mandato conferito con decisione 7 dicembre 2022. Con scritto 28 dicembre 2022 ha informato di non considerare idonea l'assunzione del mandato in quanto la valutazione comporterebbe inevitabilmente numerose trasferte del minore. Non risulta che l'Autorità di protezione abbia conferito un nuovo mandato ad un altro Servizio. L'Autorità di prime cure ha al riguardo informato che " è in fase di valutazione l'eventuale modifica dell'assetto dei diritti di visita in atto" e la sostituzione del servizio incaricato dello svolgimento delle capacità genitoriali (cfr. scritto 9

febbraio 2023). Dall'incarto emerge altresì che i tre incontri esercitati dal padre in modalità sorvegliata si sono svolti positivamente (cfr. scritto curatrice 18 ottobre 2022; Rapporto _____ 23 dicembre 2022 e 18 marzo 2023). Il padre ha a più riprese sollecitato di poter vedere liberamente il figlio. Mediante istanza 16 novembre 2022 ha formalmente postulato il ripristino delle relazioni personali con il figlio in forma libera. Non ci si può astenere dal rilevare che da ottobre ad oggi il padre ha potuto incontrare il figlio in poche occasioni, benché la decisione prevedesse un diritto di visita ogni due settimane, per evidenti esigenze del minore. Non risulta peraltro che l'Autorità di prime cure abbia in qualche modo sollecitato la madre a rispettare la decisione ora in esame. Un simile modo di procedere non può in alcun modo essere tollerato oltre. Come riconosciuto dall'Autorità di prime cure stessa la regolamentazione ora in essere, alquanto restrittiva, era stata emanata in via cautelare e provvisoriamente in vista di ulteriori accertamenti. Soprattutto la giovane età del minore, di soli 5 anni, i lunghi tempi procedurali (sono infatti trascorsi oltre sei mesi) e l'atteggiamento e la conflittualità dei genitori rischiano pertanto di incidere negativamente sul minore e sulla qualità della relazione padre-figlio. L'incarto va ritornato all'Autorità di prime cure affinché si esprima al più presto sulla fattispecie, in particolare ridefinendo un'adeguata regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio alla luce delle nuove circostanze. Come già evidenziato, i genitori e figli hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42). Al riguardo si rammenta che la regolamentazione di diritti di visita sorvegliati deve essere considerata come una "fase di natura transitoria" e deve essere, di principio, limitata nel tempo (cfr. Meier/Stettler, op. cit., nota 2412 pag. 671).

E. 6

A titolo abbondanziale, va rammentato ad entrambe le parti che in virtù dell'art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l'altro genitore (o intralci il compito dell'educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l'autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l'attribuzione dell'autorità parentale dell'altro (Meier/Stettler, op. cit., n. 999). Il dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall'influenzare negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve al contrario cercare di promuovere un'attitudine positiva per rapporto all'altro genitore, non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun giudizio svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio in modo positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp, FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente importante quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).

E. 7

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze si prescinde eccezionalmente dal prelievo tasse e spese di giustizia. RE 1, soccombente, è condannato a versare adeguate ripetibili a controparte.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.